

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

L'associazionismo sociale è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, che si concretizzano in attività finalizzate al conseguimento di obiettivi di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in associazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce come Associazioni di promozione sociale (Aps) le associazioni (riconosciute e non riconosciute), i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che siano costituiti e operanti da almeno un anno (Legge n. 383 del 7 dicembre 2000). Non possono invece essere identificati come Aps i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Le Associazioni di promozione sociale sono tenute alla stesura in forma scritta di Atto costitutivo e Statuto. Possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e ancora da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali. Tra le entrate da cui possono attingere, anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, oltre a entrate derivanti da iniziative promozionali.

Le Aps si possono avvalere prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ma, in caso di particolare necessità, possono anche assumere lavoratori dipendenti o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo.

Le Aps a carattere nazionale, costituite e operanti da almeno un anno, possono richiedere l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esistono anche registri regionali e delle province autonome, cui possono iscriversi le Aps che svolgono attività in ambito regionale o provinciale. L'iscrizione nei registri è necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici e delle agevolazioni di natura fiscale previsti per legge. Anche gli enti locali possono predisporre riduzioni sui tributi di propria competenza. Prevista inoltre la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e di diffondere messaggi di utilità sociale.

Per ulteriori informazioni sul Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e per scaricare i modelli di domanda è possibile fare riferimento al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella specifica sezione dedicata all'Associazionismo sociale. (Fonte: Informa giovani del Comune di Roma)

ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

Le associazioni di promozione sociale sono organizzazioni del terzo settore liberamente costituite per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che concorrono al raggiungimento di finalità sociali, civili, culturali e di ricerca etica e spirituale promuovendo la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il riconoscimento e il sostegno dell'associazionismo liberamente costituito e dei suoi interventi operativi nel sociale attraverso:

- la gestione del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
- il sostegno finanziario delle iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, dei progetti di informatizzazione e banche dati in materia di associazionismo sociale, dei progetti sperimentali volti a far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate per il sostegno e l'integrazione sociale;

- l'erogazione dei contributi previsti in favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale;
- i contatti con le Regioni e le Province Autonome per le tematiche di comune interesse, anche con riferimento alle normative regionali in materia di associazionismo sociale.

Presso il Ministero è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.

(<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-di-promozione-sociale.aspx>)